

RUOLO DELL'ART ADVISOR - 25 LUGLIO 2018 ORE 06:00

Wealth management e antiriciclaggio: come gestire le opere d'arte

di Stefano Loconte - Professore Straordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima

Tra gli asset alternativi in cui investire il proprio patrimonio, il primato spetta al mercato dell'arte: in un'ottica di diversificazione del proprio portafoglio finanziario, infatti, oggi l'opera d'arte si acquista con il preciso fine speculativo dell'incremento patrimoniale. Ciò porta con sé la necessità di un'efficiente gestione del patrimonio da parte del wealth manager, ma anche una intensificazione dei controlli in capo agli operatori del mondo dell'arte. La V direttiva antiriciclaggio ha, infatti, inserito tra gli obbligati anche i soggetti che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle opere. Non solo. Gli obblighi si estendono, a determinate condizioni, anche a gallerie d'arte e case d'asta che esercitano tali attività.

In un'epoca in cui investire in asset class tradizionali si rivela poco conveniente, l'investitore accorto predilige **asset alternativi**.

Il primato va all'**investimento nel mercato dell'arte**: gli Ultra High Net Worth Individual (UHNWI) aumentano l'allocazione del proprio patrimonio in beni d'arte. Il collezionista non compra arte solo per un fattore emotivo o sociale: in un'ottica di diversificazione del proprio portafoglio finanziario, infatti, oggi l'opera si acquista con il preciso fine speculativo dell'**incremento del patrimonio**.

Un simile panorama fortifica il legame fra arte e diritto.

Ma soprattutto porta con sé la necessità di un'**efficiente gestione del patrimonio** da parte del **wealth manager**. Artisti, intermediari d'arte, galleristi e case d'asta convivono con gli strumenti che l'ordinamento giuridico offre loro per gestire il patrimonio artistico, trasferire la proprietà di opere e, in generale, amministrare tali ricchezze.

Il rovescio della medaglia?

Un'intensificazione dei **controlli** in capo agli operatori del mondo dell'arte, in accordo a quanto di recente introdotto dalla nuova **normativa antiriciclaggio**.

La direttiva UE n. 843/2018 (cd. **V Direttiva AML**, pubblicata nella G.U.U.E. il 19 giugno 2019) ha, infatti, modificato la direttiva n. 849/2015 (IV Direttiva AML) estendendo la platea dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Leggi anche Antiriciclaggio: pubblicata la V direttiva UE

In particolare, il nuovo articolo 1 modifica l'art. 2 della previgente Direttiva, inserendo tra gli obbligati anche persone che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle opere. Non solo. Gli obblighi si estendono anche a gallerie d'arte e case d'asta che esercitano tali attività, quando il valore della singola operazione realizzata o il complesso di operazioni collegate ad un progetto sia pari o superiore a 10.000 euro.

Come gestire un'opera d'arte

Che cosa abbia spinto l'acquirente del noto *Salvator Mundi* di Leonardo da Vinci ad aggiudicarsi l'asta nel 2017 per 450 mln di dollari, l'equivalente di circa 381 milioni di euro, non è noto sapere. Quel che è certo è che - in ogni caso - la figura del collezionista/investitore dovrà fare i conti con la gestione e l'amministrazione delle opere di cui risulta essere il titolare.

Ma soffermiamoci su un dato rilevante: chi si occupa effettivamente dell'amministrazione e gestione dell'opera d'arte? Il titolare del patrimonio ha diversi **strumenti** a disposizione per poter gestire in maniera efficiente il proprio "portafoglio".

Per ciò che attiene all'amministrazione professionale del patrimonio, per esempio, rivestono ruolo fondamentale le **società fiduciarie**, tipicamente le "imprese" che - svolgendo attività fiduciaria - gestiscono ed amministrano per conto del mandante il patrimonio che, nel caso di specie, ben può consistere in opere d'arte.

Quanto alle concrete modalità di svolgimento dell'attività, tramite il mandato fiduciario la società viene incaricata di amministrare le opere d'arte detenute per conto del fiduciante, e secondo le istruzioni da quest'ultimo impartite. L'amministrazione fiduciaria, poi, può essere con o senza intestazione, a seconda che, rispettivamente, l'amministrazione dell'opera avvenga in nome della società fiduciaria, ma per conto del fiduciante, o in nome di quest'ultimo.

Tra gli strumenti sui quali oggi si discute maggiormente, tenuto anche conto del riconoscimento legislativo operato dalla legge n. 112/2016 (Legge del Dopo di Noi), vi è il cd. **contratto di affidamento fiduciario**, un negozio che, sebbene nominato, resta atipico, in virtù del fatto che - nonostante il Legislatore l'abbia identificato con questo *nomen* - in Italia non è ancora stata introdotta una disciplina sostanziale dello stesso.

Ebbene, il contratto di affidamento fiduciario è quel contratto mediante il quale l'affidante fiduciario concorda con l'affidatario fiduciario di destinare alcuni beni a vantaggio di uno o più soggetti, cd. beneficiari, in forza di un programma: i beni, infatti, sono **segregati in vincolo di destinazione** finalizzato all'attuazione del programma stesso e la società a cui le opere d'arte sono state affidate dovrà necessariamente perseguirlo.

Nei casi in cui si palesi l'esigenza di provvedere alla pianificazione patrimoniale, anche nell'ottica di un corretto passaggio generazionale, l'alleato migliore è indubbiamente il **trust**. Il collezionista preoccupato che la collezione d'arte a cui si è dedicato tutta la vita non venga ripartita tra gli eredi, e voglia dunque assicurarsi che continui ad esistere come *unicum*, può servirsi di tale istituto, tipico degli ordinamenti di common law e recepito per la prima volta dall'ordinamento italiano con la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985.

Per il tramite di un rapporto giuridico di tipo fiduciario, il disponente, con atto tra vivi o *mortis causa*, potrà decidere di affidare la propria collezione ad un trustee, che ne diventerà proprietario e sarà tenuto alla corretta amministrazione della stessa nell'interesse di un beneficiario o di uno scopo.

Una cosa è certa.

Chi si può permettere d'investire in opere d'arte ha sempre meno tempo a disposizione per occuparsene. E in tale prospettiva, lo scettro va all'**art advisor**, che guida l'investitore collezionista nelle scelte più corrette, sia sotto il profilo dell'acquisto delle opere, sia sul versante della gestione ed amministrazione dei beni.

Come diceva **Bruno Munari**, noto grafico e designer italiano, "l'arte è ricerca continua, assimilazione delle esperienze passate, aggiunta di esperienze nuove, nella forma, nel contenuto, nella materia, nella tecnica, nei mezzi".

E l'art advisor persegue questo fine: supportare l'interessato nella ricerca della tecnica e del mezzo più efficiente per investire nelle opere e dedicarsi, poi, alla corretta gestione delle stesse.